



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 209 del 22/09/2023

OGGETTO: Bilancio consolidato 2022 - Individuazione componenti del gruppo amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Messina e del perimetro di consolidamento.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventitrè il giorno ventidue del mese di settembre,
alle ore 15:45, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Sindaco Metropolitan Dott. Federico Basile
con l'assistenza del Segretario Generale Rossana Carrubba:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione
– Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della II DIREZIONE “Servizi Finanziari e Tributari “

Servizio “Rendiconto della gestione”

Ufficio “Gestione Organismi Partecipate e Bilancio Consolidato”

OGGETTO: Bilancio consolidato 2022 - Individuazione componenti del gruppo amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Messina e del perimetro di consolidamento.

PREMESSO CHE con Decreto Sindacale n. 166 del 25/7/2023 è stato approvato lo schema di Rendiconto della gestione 2022 (articolo 227 del D. Lgs. n.267/2000) e della relazione sulla gestione 2022 (articolo 231 del D. Lgs. n. 267/2000).

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare:

- l’art 147 – quarter co. 4, il quale stabilisce che “I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevanti mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica;
- l’art. 151 co. 8 che recita: “Entro il 30 settembre l’ente approva il bilancio consolidato con I bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- I commi 1 e 2 dell’art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 per cui “il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni ed è redatto secondo lo schema previsto dall’allegato n. 11 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, e successive modificazioni”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, in particolare gli articoli da 11 a 11- quinquies che regolano la redazione del bilancio consolidato secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile di cui all'Allegato n. 4/4;

RICHIAMATO in particolare l'articolo 11-bis del predetto decreto il quale prevede che le Regioni e gli enti locali redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio contabile applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il suddetto articolo dispone anche che: "il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II".

RICHIAMATI altresì gli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del D. Lgs n. 118 del 2011 con cui, rispettivamente, sono individuate le definizioni di enti strumentali, di società controllate e di società partecipate;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011) e ss.mm.ii., il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

VISTO l'articolo 2 dell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 che definisce i componenti del gruppo "amministrazione pubblica";

CONSIDERATO che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato).

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile.

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

2.2. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11- ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione.

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

VISTO quanto disposto dall'art. 3, al punto 3.1 dell'allegato 4/4 al D. Lgs 118/2011 "Individuazione degli enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato", secondo cui al fine di consentire la predisposizione del Bilancio Consolidato, gli enti capogruppo, predispongono e approvano con Delibera dell'Organo Esecutivo due distinti elenchi concernenti:

- 1) gli Enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione pubblica;
 - 2) gli Enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel Bilancio consolidato;
- Gli Enti e le società del gruppo compresi nell'elenco di cui al punto 1 possono non essere inseriti nell'elenco di cui al punto 2 nei casi di:

a) **Irrelevanza:** quando il bilancio della componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome, rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) **Impossibilità** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione”.

CONSIDERATO che i dati relativi alla posizione economico/patrimoniale della Città Metropolitana di Messina, da rendiconto della gestione 2022, con cui devono essere confrontati gli enti e le società facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica ai fini della rilevanza contabile per la definizione del perimetro da consolidare sono i seguenti:

PARAMETRI RENDICONTO METROPOLITANA DI MESSINA ANNO 2022	DA CITTA'	VALORI	PERCENTUALE	VALORI SOGLIA
Totale attivo		692.976.457,84	3%	20.789.293,74
Patrimonio netto		563.469.959,43	3%	16.904.098,78
Totale ricavi caratteristici		108.427.931,16	3%	3.252.837,93

DETERMINATA la soglia di irrilevanza relativa all'esercizio 2022 dai corrispondenti dati del Conto economico e del Conto del Patrimonio al 31/12/2022 della Città Metropolitana di Messina già proposto e approvato con Decreto Sindacale n. 166 del 25/7/2023.

VISTI gli esiti dell'ultima ricognizione effettuata dal Servizio “Affari Legali” approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 316 del 29/12/2022 in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4 e ss.mm.ii., così riassunti:

RAGIONE SOCIALE	Quota	Valore della partecipazione	Bilancio 2022	CREDITO VANTATO DALLA PARTECIPATA	NATURA DEL CREDITO	CREDITO ENTE	DIFFERENZA A CREDITO	DIFFERENZA A DEBITO
ATOME1 SPA in liquidazione dal 04.03.2011	5%	50.000,00	non pervenuto	€ 199.875,08	da contratto	€ 1.214.451,79	€ 1.014.576,71	
ATOME2 SPA in liquidazione	10%	100.000,00	non pervenuto	€ 1.787.795,00	da contratto	€ 8.124.512,00	€ 6.336.717,00	

dal 09.06.2010								
ATOME3 SPA in liquidazione dal 19.07.2010	1,67 %	4.178,33	non pervenuto	€ 74.696,00	da contratto	€ 93.000,00	€ 18.304,00	
ATOME4 SPA in liquidazione dal 16.02.2011	10%	10.000,00	non pervenuto	€ 431.213,00	da contratto	€ 472.158,99	€ 40.945,99	
ATOME5 Srl in liquidazione dal 29.1.2011	10%	1.992,57	non pervenuto		da contratto			
MULTISERVI ZI Srl	4,86 %	3.076,00	non pervenuto	Intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento				
FELUCA S.p.A.	20%	-	non pervenuto	Intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento				
SOGAS S.p.A.	14,96%	463.760,00	non pervenuto	Intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento	Ammissione al passivo	€ 171.483,00	€ 171.483,00	
VIGILANZA VENATORIA	6,51 %	2.603,00	non pervenuto	Intervenuta sentenza dichiarativa di fallimento				
ASSOCIAZIO NE ENTE TEATRO in liquidazione dal 12.2.1996	n.1 quota 33,33%	51.645,68	INATTIVA	€ 283.657,00	Ripianamento Perdite d'esercizio fino al 31/12/2012	€ 173.230,39		€ 110.426,60
SRR Area Metrop. Società Consortile per Azioni	5%	30.000,00	pervenuto	Non risultano debiti/crediti				
SRR Messina Prov. Società Consortile per Azioni	5%	30.000,00	pervenuto	Non risultano debiti/crediti				
SRR Messina Isole Eolie Società Consortile a r.l.	5%	500,00	pervenuto	Non risultano debiti/crediti				
G.A.C. PATTI	6%	2.500,00	non pervenuto	Esercitato recesso				
SV.IM. Consortium per lo sviluppo Imprese società consortile per azioni in liquidazione.	0,05 %	250,00	INATTIVA	Esercitato recesso				
CENTRO CULTURALE DEL TURISMO - Consorzio	n.1 quota 50%	30.987,74	non pervenuto	Non risultano debiti/crediti				
TOTALE Valore Partecipazione su Capitale sociale		781.493,32						
NOTE:								

CONSIDERATO che l'Ufficio Gestione degli Organismi Partecipate e Bilancio Consolidato ha provveduto a richiedere i bilanci o le situazioni contabili al 31/12/2022 con note prott. nn. 0023255/23 del 06.07.2022, 0027963/23 del 09.08.2023, 0030008/23 del 31.08.2023, 0030025/23 del 31.08.2023 e 0031404/23 del 11.09.2023;

CONSIDERATO che solo le seguenti Società hanno trasmesso i rispettivi bilanci al 31/12/2022: SRR Area Metropolitana, SRR Messina Prov., SRR Messina Isole Eolie;

TENUTO CONTO che il Consorzio Centro Culturale del Turismo con nota prot. n. 0031087/23 del 07/09/2023 ha comunicato che l'assemblea per l'approvazione del Bilancio 2022 non era stata ancora convocata;

VISTO che in base alle soglie di rilevanza e sulla base dei bilanci d'esercizio dei predetti organismi partecipati riferiti all'anno 2022, la situazione dell'Ente, ai fini del consolidamento, si rappresenta in questo modo:

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA	QUOTA	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI	ANNOTAZIONE ESITO
		€ 692.976.457,84	€ 563.469.959,43	€ 108.427.931,16	
VALORE LIMITE	3%	€ 20.789.293,74	€ 16.904.098,78	€ 3.252.837,93	
SRR AREA METROP.	5%	1.450.061	811.114	586.257	Irrilevante per parametri sotto soglia
SRR MESSINA PROV.	5%	946.613	117.236	1.015.603	Irrilevante per parametri sotto soglia
SRR MESSINA ISOLE EOLIE	5%	134.962	51.034	165.651	Irrilevante per parametri sotto soglia

TENUTO CONTO che in applicazione del Principio contabile n. 4/4 allegato al D. Lgs.118/2011ess.mm.ii.: <Il Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica è predisposto facendo riferimento all'Area di Consolidamento, individuata dall'Ente Capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce> .

VISTI

- il D.M. 11 agosto 2017 "Aggiornamenti degli allegati del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e dei loro organismi";
- la L.R. n. 9/86;
- la L.R. n. 48 del 11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali;
- la L.R. n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Si propone che il Sindaco Metropolitano

DECRETI

Per quanto in premessa riportato:

DARE ATTO che in base alle soglie di irrilevanza economica o di partecipazione o di impossibilità di consolidamento per mancanza dei bilanci "alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce" i citati organismi partecipati sono fuori dal perimetro di consolidamento al 31/12/2022;

DARE ATTO che il perimetro di consolidamento non comprende alcuna società, ente o organismo;

DARE ATTO che annualmente, alla fine di ogni esercizio, si procederà all'aggiornamento, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio considerato, procedendo a rielaborare gli elenchi previsti dal D. Lgs. 118/2011 a cura del competente Servizio;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Funzionario Responsabile
Ufficio Gestione Organismi
Partecipate e Bilancio Consolidato
F.to Dott.ssa Giuseppa Francica

Il Funzionario E.Q.. del Servizio
Rendiconto della Gestione
F.to Dott.ssa Concetta Salvati

IL DIRIGENTE F.F
F.to Dott.ssa Maria Grazia Nulli



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

allegato alla proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: Bilancio consolidato 2022 - Individuazione componenti del gruppo amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Messina e del perimetro di consolidamento.

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 22 SET. 2023

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE F.F.
F.to D.ssa Maria Grazia Nulli



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla proposta di Decreto Sindacale.**

**OGGETTO: Bilancio consolidato 2022 - Individuazione componenti del gruppo
amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Messina e del perimetro di
consolidamento.**

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile”

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Impegno	Importo	Capitolo	Bilancio

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addi 22 SET. 2023

F.to Il Funzionario Responsabile

IL DIRIGENTE F.F.
Servizi Finanziari e Tributarî
F.to D.ssa Maria Grazia Nulli

OGGETTO: Bilancio consolidato 2022 - Individuazione componenti del gruppo amministrazione pubblica della Città Metropolitana di Messina e del perimetro di consolidamento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan

Il Segretario Generale

.....
F.to Dott. Federico BASILE

.....
F.to Rossana Carrubba

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche, è divenuto esecutivo:

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione in data _____

Immediatamente Esecutivo

Messina, 22 SETT. 2023

Il Segretario Generale
f.to Rossana Carrubba
